

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato » (1276) (D'iniziativa dei deputati Bova ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 329, 331
FRANCAVILLA	330, 331
OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	330

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Carubia, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Merloni, Molinari, Montagnani Marrelli, Secci, Trabucchi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlanda, Moro, Perugini e Vecellio, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zenti, Spigaroli, Monni e Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Oliva.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bova ed altri: « Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato » (1276) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bova, Armaroli e Orlandi: « Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956,

n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di Malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, già prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

O L I V A, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Informo la Commissione di aver preso contatti, come mi ero assunto l'impegno, con la collega, onorevole Maria Vittoria Mezza, alla quale spetta per competenza la materia dell'artigianato, per quel che riguarda l'emendamento proposto dal senatore Francavilla. La onorevole Mezza mi ha pregato di richiamare il testo della circolare ministeriale 11 novembre 1964 con cui sono state date chiare istruzioni per quanto riguarda la pubblicità degli albi degli artigiani. La circolare recita così: « Questo Ministero ha rilevato che le richieste concernenti la possibilità di prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane vengono rivolte alle Commissioni provinciali per l'artigianato normalmente da enti e organizzazioni di categoria che si propongono di svolgere indagini o studi pure a scopo di propaganda o di valorizzazione del settore artigiano; tenuto conto che in linea di massima dette richieste sono motivate da finalità che tendono all'interesse del settore, questo Ministero non ha nulla in contrario a che l'autovalorizzazione a prendere visione degli albi e a ricavarne copia a spese del richiedente ven-

ga rilasciata dalle singole Commissioni provinciali ».

Oltre a questo, in sede di Commissione intersindacale, dove è allo studio il testo unico delle norme per il settore dell'artigianato, è stato già raggiunto un accordo perchè nel suddetto testo venga inserita una norma in tal senso. D'altro canto, l'iscrizione delle imprese artigiane negli albi provinciali è resa pubblica mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni; non v'è dubbio, quindi, che sulla pubblicità l'accordo è stato raggiunto.

La onorevole Mezza ritiene, peraltro, più corretto, essendosi già affrontato l'argomento in sede di elaborazione del nuovo testo unico, che la norma riguardante la pubblicità degli albi venisse inserita in quella sede, e su questo prendo impegno, a mio nome, di portare avanti il problema.

Al tempo stesso, la onorevole Mezza mi prega di far presente alla Commissione la opportunità di non provocare il ritorno del disegno di legge alla Camera, come inevitabilmente sarebbe se dovessimo oggi inserire questo emendamento che, in realtà, non ha una connessione diretta con il disegno di legge in esame.

Ci troviamo, in realtà, in una situazione di fatto che dovrebbe essere corretta con questo provvedimento. Proprio per tale situazione, il Ministro dell'industria ha dovuto assumersi la responsabilità di disporre la sospensione di determinate operazioni che avrebbero dovuto essere già iniziate. Se, oggi, quindi, si insistesse su questo emendamento, al quale il Governo dovrebbe opporsi, si determinerebbe un ritardo notevole ed il protrarsi della situazione lamentata.

F R A N C A V I L L A. Questa circolare ci era nota da tempo. Il Sottosegretario, onorevole Mezza, ci dette notizia del suo invio; in seguito a questo, mi recai personalmente alla Commissione provinciale ed alla Camera di commercio di Bari per chiedere che fossero fatti conoscere all'Associazione artigiani di Bari questi elenchi. Mi fu risposto che, non esistendo una specifica norma di legge in proposito, l'elenco degli artigiani iscritti non poteva essere dato in

visione. Questo episodio è — ripeto — successivo alla circolare di cui è stata data prima notizia.

Ora ella, onorevole Sottosegretario, dice che il Governo s'impegna a risolvere il problema in occasione del prossimo testo unico sull'artigianato; ma ci deve pure dare atto, senatore Oliva, che nel frattempo le cose continueranno ad andare secondo la volontà di questo o di quel dirigente delle Commissioni provinciali. Per tale motivo mi pare doveroso insistere sulla questione. Trasformo, pertanto, l'emendamento proposto nel seguente ordine del giorno, sul quale potrebbe manifestarsi l'unanime consenso della Commissione: « La 9ª Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1276, preso atto delle dichiarazioni del Governo, l'impegna a considerare le disposizioni attualmente esistenti, in ordine agli elenchi degli artigiani, nel senso che gli elenchi degli appartenenti alla categoria degli artigiani sono pubblici.

Gli Enti e le Associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano potranno prendere visione degli albi ed ottenerne copia a loro spese ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Francavilla e che reca anche le firme dei senatori Bonafini e Carubia.

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che voteremo contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti li disegno di legge, di cui ho dato prima lettura.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari